



**Unione dei Comuni
Valli e Delizie**
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

**Regolamento di gestione dei mercati
contadini dell'Unione dei
Comuni Valli e Delizie**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. **19** del **9 Aprile 2014**

Premessa

Il Mercato degli Agricoltori è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, con o senza certificazione biologica, ed è finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio. La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, riducendone i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo e riduzione del prezzo finale. Il produttore locale potrà così avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti.

In particolare il Mercato degli Agricoltori nasce per:

- favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità;
- accorciare la filiera produttiva, favorendo lo sviluppo locale;
- promuovere la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi, e con garanzie sull'origine dei cibi;
- promuovere l'educazione alimentare e la conoscenza e rispetto del territorio;
- promuovere le relazioni tra i cittadini e modelli di sviluppo sostenibile.

Articolo 1 - Oggetto e ambito del regolamento

1. Oggetto del presente disciplinare è la regolamentazione delle modalità di vendita, di svolgimento e di partecipazione degli imprenditori agricoli al mercato contadino del dell'Unione dei Comuni dell'Unione Valli e Delizie, nella sua articolazione delle sedi di Argenta, Portomaggiore ed Ostellato, in applicazione del D.M. 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
2. Lo svolgimento del mercato è altresì soggetto alle altre norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia, comprese le norme igienico-sanitarie.
3. Ai sensi del D.LGS. 18/5/2001 n. 228 art. 4 comma 7, del D.M. 20/11/2007 e del D.LGS. 31/3/1998 n. 114 art. 4 comma 2 lett. d), alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli non si applica la disciplina di cui allo stesso D.LGS. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

Articolo 2 - Definizioni

1. Per **imprenditore agricolo** si intende, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 228/01, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per **coltivazione del fondo**, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per **attività connesse** si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".

Si **considerano imprenditori agricoli** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).

Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).

Al fine del presente regolamento si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2083 del C.C. , si definisce coltivatore diretto del fondo colui che esercita un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il Coltivatore diretto raggruppa in sé il ruolo di "conduttore" del fondo e di "gestore" del medesimo (organizzazione dei fattori di produzione e assunzione del rischio imprenditoriale).

Per **azienda agricola biologica** si intende l'azienda iscritta all'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica come previsto dal regolamento CEE 2092/1991 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n.28/1997 e s.m.i. .

Articolo 3 - Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita nel mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro imprese di cui all'art. 8 della Legge 29/12/1993, n. 580 e s.m. e i. . Non sono ammessi alla vendita i soggetti le cui aziende non ricadono negli ambiti territoriali di cui al punto 4 ,del presente articolo.
2. I soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 del D.lgs. 18.05.2001 n.228 ed avere presentato all'Unione la comunicazione d'inizio attività prevista dal precitato decreto legislativo sulla modulistica specificatamente predisposta, corredata da dichiarazione d'impegno al rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento e dal piano culturale annuale dell'azienda. Tale documentazione serve anche al gestore per la formulazione della graduatoria dei partecipanti.
3. L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
4. Il soggetto gestore assegnerà i posteggi sulla base della graduatoria, determinata tenendo sempre conto che in tutte le edizioni del mercato deve comunque essere garantita la massima rappresentatività merceologica stagionale possibile e devono essere previsti spazi adeguati per accogliere anche aziende non in possesso di anzianità nel mercato, ma portatrici di merceologie altamente qualificate e qualificanti; i posteggi assegnati inoltre devono seguire un criterio di rotazione ed alternanza. In sede di assegnazione degli spazi di vendita nel Mercato Contadino il gestore applicherà i seguenti parametri al fine di determinare una graduatoria delle aziende con le seguenti priorità:
 - a) anzianità di frequenza al mercato contadino svolto in maniera sperimentale istituiti dai comuni facenti parte l'Unione dei Comuni Valli e Delizie approvati con appositi atti deliberativi ;
 - b) aziende ubicate nell'ambito della provincia di Ferrara;
 - c) aziende che propongono prodotti altri rispetto alla maggioranza;
 - d) aziende ricadenti nell'ambito della Regione Emilia Romagna;

- e) partecipazione a corsi di formazione attinenti all'attività.
 - f) aziende ubicate nell'ambito di province confinanti (anche extraregionali);
5. Fatte salve le priorità indicate al punto precedente, eventuali ulteriori caratteristiche per la determinazione della graduatoria, potranno essere concordate con il soggetto gestore ed inserite negli atti deliberativi di Giunta dell'Unione con i quali verranno disciplinate le caratteristiche dei singoli mercati nei Comuni dell'Unione.
6. Il soggetto gestore può ammettere al mercato contadino anche operatori agricoli non ricadenti nelle caratteristiche di graduatoria di cui al precedente punto 4), ma saranno presenti come "aziende ospiti" per un limitato numero di presenze, pertanto non in modo permanente, in assoluto subordinate rispetto alle disponibilità di aziende in graduatoria e solo al fine di promuovere prodotti tipici che non sono offerti da aziende presenti ed appartenenti ai territori elencati al punto 4).

Articolo 4 - Soggetto di coordinamento e gestione

1. Il regolare svolgimento del mercato è garantito da un soggetto gestore, cui compete il rispetto del presente regolamento. Tale soggetto non deve essere nelle condizioni ostative di cui al comma 6 - art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
2. La selezione del soggetto gestore avviene, di norma, attraverso bando pubblico ovvero mediante affidamento diretto, nel rispetto delle norme di legge in materia, ad organizzazioni prive di scopo di lucro che operano nell'ambito degli indirizzi dei comuni dell'Unione e che ricoprono funzioni specifiche nella valorizzazione dei prodotti tipici locali, promozione turistica e culturale del territorio. Il Soggetto gestore, per l'assegnazione degli spazi, dovrà attenersi ai criteri generali di trasparenza secondo le priorità definite al precedente art. 3 .
3. Indipendentemente dalle tipologie di affidamento della gestione, il "soggetto proponente" dovrà presentare un "progetto di mercato", valutato secondo gli elementi prioritari che seguono:
 - a. l'indicazione della gamma e della qualità dei prodotti agricoli posti in vendita, con particolare attenzione per i prodotti provenienti da attività di agricoltura biologica, lotta integrata, marchi di qualità DOP, IGP, ma anche i DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, oltre al biologico, QC e ai marchi aziendali di prodotto e di processo. Verranno considerati con particolare attenzione i progetti che promuovono prodotti agricoli d'eccellenza locale.
 - b. il calendario dei giorni e l'orario di mercato;
 - c. il numero, l'elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte;
 - d. le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze;
 - e. elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato.
4. L'Unione si riserva la facoltà di individuare ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere.
5. Gli atti conseguenti alla scelta della modalità di affidamento della gestione dei mercati sono demandati alla Giunta dell'Unione per quanto di competenza ed al Dirigente dell'Unione incaricato in materia.
6. Il soggetto gestore agisce nei confronti dell'Unione in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.

Articolo 5 - Modalità di vendita

1. Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal gestore a ciascun operatore, utilizzando banchi di vendita, automarket (esclusivamente qualora necessario per tipologia di produzione e necessità tecnologiche e sanitarie e comunque mai in sede diversa ove non possibile per prescrizioni generali di divieto) e, in ogni caso, strutture individuate dal gestore stesso in accordo con l'Unione e con le Organizzazioni Professionali.
2. In funzione della collocazione in un contesto urbano di pregio, è fatto obbligo di mantenere pulita ed ordinata tutta l'area di svolgimento del mercato e riconsegnare l'area in condizioni di perfetta fruibilità e igiene al termine del mercato.
3. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nelle immediate vicinanze o in accordo con le amministrazioni nell'area del mercato purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi. In ogni caso gli operatori devono:
 - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
4. Per l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
5. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
6. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, la tipologia merceologica e l'origine, mediante l'uso di appositi cartellini. Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".
7. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe e siano state ottenute le necessarie autorizzazioni in materia, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. In ogni caso le emissioni sonore dovranno tener conto dei limiti di cui al Regolamento comunale.

Articolo 6- Requisiti architettonici e gestione degli spazi commerciali

1. Considerata la collocazione in un contesto urbano è fatto obbligo di:
 - collocare gli espositori esclusivamente nello spazio assegnato;
 - utilizzare strutture espositive in buone condizioni di manutenzione e pulizia, che dovranno essere collocate con opportuni criteri di sicurezza (es. debiti ancoraggi, attrezzature a norma ecc.)
 - esporre il materiale coordinato eventualmente messo a disposizione dal gestore, ivi compreso cartello identificativo aziendale
2. Nelle suddette strutture espositive potranno essere collocati anche più imprenditori agricoli.

Articolo 7 – Assegnazione degli spazi

1. L'individuazione delle presenze e degli spazi nei quali verranno collocati gli imprenditori ammessi alla vendita avverrà a cura del soggetto gestore, secondo le modalità definite al precedente art. 3 .
2. Per ogni nuova impresa agricola è previsto un periodo di prova di massimo 5 presenze. Il gestore ammetterà definitivamente l'impresa dopo la quinta presenza. Se durante il periodo di prova le imprese avranno comportamenti non consoni a quanto indicato nel presente regolamento, l'azienda non sarà ammessa in via definitiva e il periodo di prova si considererà terminato. Nella documentazione relativa al periodo di prova, si dovrà riportare chiaramente ogni articolo che si intende vendere ai mercati durante questo periodo.
3. L'Unione si riserva la facoltà di apportare modifiche agli spazi disponibili e a variare la giornata del mercato, in accordo con il soggetto gestore, per cause di forza maggiore.

Articolo 8 – Canone occupazione suolo pubblico e spese di partecipazione al mercato

1. Gli agricoltori del mercato che operano direttamente su posteggio sono tenuti al pagamento del canone di occupazione temporanea di suolo pubblico (COSAP).
2. Il pagamento del COSAP avverrà secondo le norme e le modalità amministrative vigenti, anche in più rate annuali.
3. L'onere di raccogliere e versare il canone è in capo al soggetto gestore che, come concessionario dell'area, dovrà farsi carico di eventuali inadempienze.
4. Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico dei partecipanti al mercato; il gestore, anche in questo caso dovrà farsi carico di raccogliere e versare gli importi dovuti.
5. Il soggetto gestore, potrà convenire modalità di pagamento fra i partecipanti, per le spese organizzative di concerto con l'Unione e le organizzazioni dei produttori agricoli.

Articolo 9 – Individuazione delle sedi mercati

1. Le sedi dei mercati contadini presso i Comuni dell'Unione, le dimensioni riservate all'area mercatale e gli orari di svolgimento, vengono definite con atti specifici della Giunta dell'Unione.
2. L'individuazione delle aree mercatali dovrà tenere conto delle norme in materia di sicurezza stradale, delle dotazioni strutturali necessarie per il supporto logistico agli operatori e delle condizioni idonee sotto il profilo igienico sanitario.

Articolo 10 – Produzioni commercializzate

1. I prodotti esposti e venduti devono essere prodotti freschi o trasformati da parte dell'azienda agricola, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla qualità dei prodotti agro alimentari e rispettare le normative sull'etichettatura degli stessi. Dovrà essere data visibilità particolare ai prodotti insigniti di marchi di qualità comunitari (DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, ecc.), nazionali o regionali (Q.C.), o a particolari metodi produttivi certificati (produzioni biologiche, integrate, GLOBAL GAP, ecc.). In questi ultimi casi dovrà essere esposto in modo evidente per il consumatore, l'indicazione dell'Ente di Certificazione. Nel caso della messa in vendita di prodotti trasformati, i

componenti d'origine caratterizzanti il preparato devono essere di provenienza aziendale agricola esclusiva e l'azienda dovrà disporre della necessaria documentazione comprovante l'origine dei prodotti e le eventuali manipolazioni ed elaborazioni degli stessi eventualmente eseguite in conto lavorazione al di fuori dei locali aziendali, rendendola disponibile in sede di controllo.

2. I prodotti dei quali è consentita la vendita nei mercati contadini dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sono i seguenti:
 - a. prodotti agricoli vegetali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale, anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del Reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 - c. erbe officinali e aromatiche;
 - d. prodotti per la cura della persona (anche derivati da coltivazioni biologiche).

3. I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:
 - a. Verdura fresca e secca
 - b. farine e preparati (incluso il pane)
 - c. frutta fresca e secca
 - d. succhi di frutta e di verdura
 - e. pasta , pasta ripiena e dolci
 - f. cereali
 - g. latte
 - h. yogurt
 - i. formaggi e latticini
 - j. uova
 - k. salumi
 - l. sottolii, sottaceti
 - m. confetture e marmellate
 - n. miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati dell'apicoltura
 - o. olio e aceto
 - p. passate e pelati
 - q. condimenti e spezie
 - r. funghi e tartufi
 - s. vino e birra
 - t. piante e fiori
 - u. carne di lagomorfi e pollame
 - v. carne di altre specie rispetto al punto precedente
 - w. prodotti della pesca e dell'allevamento ittico

4. I prodotti esposti e venduti al mercato devono provenire dall'azienda agricola partecipante in misura non inferiore all'70%, ovvero essere di propria produzione per l'indicata percentuale. E' ammessa la vendita, come integrazione della propria gamma merceologica, di non oltre il 30% di altri prodotti non di propria produzione, purché provenienti da altre aziende agricole della nostra provincia, nell'ambito delle produzioni tipiche della nostra regione. Non è ammesso in nessun caso l'approvvigionamento presso strutture commerciali (mercato ortofrutticolo, aste o commercianti all'ingrosso). La provenienza di tali prodotti deve essere chiaramente indicata nei cartellini esposti, precisando la denominazione e località dell'azienda agricola fomittrice.

5. La percentuale del 70% è riferita alle tipologie di prodotti posti in vendita in ogni singola edizione del mercato e quindi riscontrabile di volta in volta. Ad esempio di quanto

stabilito, per coloro che espongono fino a 3 tipi di prodotto, questi devono essere tutti di produzione aziendale. Le aziende che espongono da 4 a 7 prodotti diversi, possono integrare con 1 (uno) prodotto di altro agricoltore mentre il resto della produzione deve essere totalmente aziendale. Le aziende che hanno in esposizione e vendita da 8 a 9 prodotti, possono avere 2 prodotti di altra azienda agricola ed il resto proprio.

Articolo 11 - Criteri per la trasparenza dei prezzi ed altri aspetti di gestione del Mercato

Il soggetto gestore può rilevare le quotazioni (tramite sms consumatori o altro servizio) del paniere dei prodotti presenti nel territorio e posti in vendita dalle aziende agricole nei mercati contadini e comunicarle, al fine di dare una indicazione sui prezzi consigliati da tenere.

1. Il soggetto gestore si impegna affinché all'interno del Mercato Contadino venga praticata una politica di contenimento dei prezzi ed a rendere il più trasparente possibile l'informazione relativa ai consumatori.
2. Gli imprenditori agricoli dovranno adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili e favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili a basso impatto ambientale.
3. Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osservare le disposizioni in materia igienico-sanitaria nonché le buone pratiche agricole.
4. Gli imprenditori agricoli sono tenuti all'osservanza delle disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dal Comune in cui si svolge il mercato.

Articolo 12- Disciplina amministrativa, controlli e modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita nel mercato

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo dell'Unione, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente regolamento. Per tale attività, oltre agli organi competenti previsti, l'Unione si avvale, in primo luogo, del soggetto gestore che garantisce il rispetto di tutto quanto previsto nel presente regolamento.
3. L'Unione si avvarrà altresì di un "Comitato di controllo", composto da rappresentanti dell'ente, rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole in qualità di esperti, rappresentanti dei consumatori, quale organo consultivo e propositivo per l'Unione e per il soggetto gestore.
4. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo, alla Polizia Municipale ed al soggetto gestore, l'effettuazione di verifiche anche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti all'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
5. Qualora dai controllo effettuati emerga la non veridicità del contenuto della SCIA, il dichiarante è punibile anche nei termini dell'articolo 76 del D.P.R. 445 del 2000.
6. I prezzi e la provenienza dei prodotti devono sempre essere chiaramente indicati ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 114 del 98 .

7. L'operatore ammesso alla vendita nel mercato viene obbligatoriamente escluso nei seguenti casi :
 - a. perdita dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività;
 - b. perdita e/o mancata dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, e di tutte le normative specifiche in vigore.
 - c. mancata corresponsione del canone COSAP e delle spese di partecipazione al mercato, di cui al precedente art. 9, nei casi e secondo le norme ed i regolamenti comunali vigenti in materia.

8. La partecipazione al Mercato da parte degli imprenditori agricoli, può essere sospesa o revocata, a coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente regolamento, nonché con la normativa di riferimento in materia, su segnalazione del gestore. In caso si accertino violazioni da parte di un operatore ammesso al mercato, agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento, l'Unione procede come segue:
 - a. invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi. Nei casi in cui la violazione sia relativa al rispetto di norme igienico sanitarie e/o a disposizioni che pregiudichino una corretta partecipazione al mercato, fatti salvi i casi di esclusione obbligatoria di cui al precedente comma 7) , la diffida può essere accompagnata con una sospensione dell'attività nel mercato sino alla cessazione dei comportamenti non conformi.
 - b. nel caso in cui l'operatore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla formalizzazione dell'esclusione dal mercato dandone comunicazione al gestore. Il soggetto gestore è responsabile nel garantire il rispetto del provvedimento di esclusione.

Articolo 13 - Provvedimenti nei confronti del soggetto gestore: Sospensione del mercato e/o revoca della concessione.

1. È fatta salva la facoltà dell'Unione di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di:
 - a. ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b. mancato esercizio dell'attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
 - c. mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare;
 - d. mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - e. mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
 - f. svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;
 - g. vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;

- h. esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato qualora non autorizzata;
- i. attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori.

2. In caso si accertino violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente regolamento, dal soggetto gestore del mercato degli agricoltori su area pubblica, l'Unione procede come segue:

- a. invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, se del caso, assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi;
- b. nel caso il soggetto gestore non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, il Dirigente competente procede alla revoca dell'affidamento;
- c. nel caso le violazioni siano tali da necessitare di immediato intervento, inviando chiare e giustificate motivazioni scritte, il mercato può essere sospeso fino a regolarizzazione e nel caso questo non avvenga, revocato.

3. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate all'Unione dalla legge e dalla vigente normativa comunale.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono connesse a quelle contenute negli altri regolamenti dell'ente.